

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
RELATIVI A PROVVIDENZE PER LE
ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1954

(5ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegni di legge:

«Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza» (137) (D'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri); «Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 25 settembre 1953, abbattutosi sui comuni di Poviglio, Brescello, Boretto, Gualtieri in provincia di Reggio Emilia» (230) (D'iniziativa dei senatori Fantuzzi e Ristori); «Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'estate-autunno 1953 in provincia di Brescia» (235) (D'iniziativa dei senatori Cemmi e Buizza); «Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige» (253) (D'iniziativa dei senatori Piechele e Benedetti); «Provvidenze a favore delle zone danneggiate dalle alluvioni del mese di ottobre del 1953 nelle provincie siciliane» (291) (D'iniziativa dei senatori Magrì ed altri); «Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'autunno 1953 in provincia di Como» (376-Urgenza) (D'iniziativa del senatore Terragni); «Provvidenze per i danni causati dalle alluvioni nella provincia di Verona» (389) (D'iniziativa dei senatori De Bosio e Trabucchi); «Concessione di indennizzo ai danneggiati dal nubifragio del 18

luglio 1953 nei comuni di Castano Primo, Turbigo, Nosate e Magnago in provincia di Milano» (397) (D'iniziativa del senatore Marzola) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 54, 55, 57, 58
BOSIA	58
BUIZZA, relatore	55, 56
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	56
DE GIOVINE	55, 56
GAVINA	55
PIECHELE	56, 57
PORCELLINI	55

Sul processo verbale:

BUIZZA, relatore	53
----------------------------	----

La seduta è aperta alle ore 16,20.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bosia, Bruna, Calauti, Canevari, Cemmi, De Giovine, Gavina, Marina, Negri, Pallastrelli, Porcellini, Terragni, Turani e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Colombo.

CEMMI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

BUIZZA, relatore. Onorevoli colleghi, nel mio intervento riportato nel resoconto stenografico della terza seduta della nostra Commissione, a pagina 23, si legge: «Inoltre, il collega Gavina ha fatto presente che alla foce del torrente Trebbia nel Po, in provincia di Pavia, si sono avuti danni ingenti».

Questa indicazione geografica è però inesatta. Il collega Gavina ha voluto in realtà ri-

ferirsi alla parte media montana del fiume Trebbia che riguarda i territori della sponda sinistra del fiume stesso appartenenti alla provincia di Pavia (comune di Pregola).

Desidero inoltre segnalare un errore materiale nel quale si è incorso nel riportare il testo dell'articolo 1, approvato nella precedente seduta. In tale articolo è stata infatti erroneamente inclusa l'indicazione « della provincia di Mantova », che, pertanto, va cancellata.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge: « **Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza** » (137), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri; « **Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 25 settembre 1953, abbattutosi sui comuni di Poviglio, Brescello, Boretto, Gualtieri in provincia di Reggio Emilia** » (230), d'iniziativa dei senatori Fantuzzi e Ristori; « **Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'estate-autunno 1953 in provincia di Brescia** » (235), d'iniziativa dei senatori Cemmi e Buizza; « **Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige** » (253), d'iniziativa dei senatori Piechele e Benedetti; « **Provvidenze a favore delle zone danneggiate dalle alluvioni del mese di ottobre del 1953 nelle provincie siciliane** » (291), d'iniziativa dei senatori Magrì ed altri; « **Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'autunno 1953 in provincia di Como** » (376-*Urgenza*), d'iniziativa del senatore Terragni; « **Provvidenze per i danni causati dalle alluvioni nella provincia di Verona** » (389), d'iniziativa dei senatori De Bosio e Trabucchi; « **Concessione di indennizzo ai danneggiati dal nubifragio del 18 luglio 1953 nei comuni di Castano Primo, Turbigo, Nosate e Magnago in provincia di Milano** » (397), d'iniziativa del senatore Marzola.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Provvidenze a favore delle zone di-**

sastrate dalle alluvioni del 19 settembre e del 14-15 ottobre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza », d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri; « **Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 25 settembre 1953, abbattutosi sui comuni di Poviglio, Brescello, Boretto, Gualtieri in provincia di Reggio Emilia** », d'iniziativa dei senatori Fantuzzi e Ristori; « **Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'estate-autunno 1953 in provincia di Brescia** », d'iniziativa dei senatori Cemmi e Buizza; « **Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige** », d'iniziativa dei senatori Piechele e Benedetti; « **Provvidenze a favore delle zone danneggiate dalle alluvioni del mese di ottobre del 1953 nelle provincie siciliane** », d'iniziativa dei senatori Magrì ed altri; « **Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'autunno 1953 in provincia di Como** », d'iniziativa del senatore Terragni; « **Provvidenze per i danni causati dalle alluvioni nella provincia di Verona** », d'iniziativa dei senatori De Bosio e Trabucchi; « **Concessione di indennizzo ai danneggiati dal nubifragio del 18 luglio 1953 nei comuni di Castano Primo, Turbigo, Nosate e Magnago in provincia di Milano** », d'iniziativa del senatore Marzola.

Proseguiamo la discussione del testo predisposto dal relatore. Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta fu sospeso l'esame dell'articolo 5, per concordare con il Tesoro la stesura definitiva del testo riguardante il reperimento dei fondi per la copertura finanziaria. Nei colloqui che tanto io che il relatore abbiamo avuto con il ragioniere generale dello Stato, sembrava in un primo tempo che questi fondi non fossero reperibili. Successivamente, in un colloquio svoltosi l'altro ieri, si è giunti alla conclusione di reperire i primi tre miliardi nel fondo di riserva dell'esercizio 1054-55, di cui è prossimo l'inizio. La situazione è riassunta nella seguente lettera, a firma del ragioniere generale dello Stato, fattami pervenire poco fa dal sottosegretario Arcaini:

« In ordine alla copertura dell'onere di 7 miliardi che comporterebbe lo schema di legge in oggetto, si partecipa che da parte di questa

Ragioneria generale dello Stato è stato comunicato verbalmente al senatore Buizza che, se possibile, tale spesa sarà ripartita in ragione di tre miliardi nell'esercizio corrente, di due miliardi in quello del 1955-56 e di due miliardi nell'esercizio 1956-57.

« Ove non fosse possibile reperire i fondi per la copertura dell'opere relativo all'esercizio corrente, la ripetuta spesa verrà ripartita come segue: tre miliardi nell'esercizio 1954-55; due miliardi nell'esercizio 1955-56 e due miliardi nell'esercizio 1956-57 ».

Pertanto, attenendosi alla seconda ipotesi prospettata in questa lettera si ha la certezza del reperimento dei fondi per il prossimo esercizio che inizierà con il 1° luglio.

Che cosa ne pensa la Commissione?

DE GIOVINE. Siamo d'accordo per questa seconda soluzione, tanto più che l'inizio dell'esercizio finanziario 1954-55 è imminente.

GAVINA. Anche noi siamo d'accordo. Prendiamo quello che è possibile avere con certezza...

BUIZZA, *relatore*. Poichè la Commissione è orientata in tal senso, propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 5:

« Per l'attuazione del presente disegno di legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi rispettivamente negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste:

a) in relazione all'articolo 1: lire 2 miliardi nell'esercizio 1954-55; lire 2.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1955-56; lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57;

b) in relazione all'articolo 2: lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1954-55.

Le somme non impiegate in un esercizio potranno essere impiegate negli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BUIZZA, *relatore*. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 6:

« Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte col prelevamento dal fondo di riserva del bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il presente articolo è motivato dal fatto che, essendo il bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 già praticamente approvato, non è possibile stabilire un nuovo stanziamento specifico: è quindi necessario autorizzare per legge il prelevamento dal fondo di riserva.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 6 di cui il relatore ha dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo proposto dal relatore:

« Alla ripartizione tra le Province interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le province delle Regioni a statuto speciale, i loro assessori dei lavori pubblici e dell'agricoltura ».

PORCELLINI. Osservo che nella ripartizione dei fondi di cui trattasi si sono sempre verificate delle perplessità. Io penso che a tale riguardo sarebbe forse opportuno che noi chiamassimo a tale compito non solo gli organismi tecnici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, ma anche i Presidenti delle amministrazioni delle province interessate, in modo da dare a questi la possibilità di affiancare l'opera dei primi e di controllare concretamente la distribuzione dei fondi stessi.

DE GIOVINE. Se si accettasse il suggerimento del senatore Porcellini, si renderebbe ancora più difficoltosa la procedura. Infatti, non si tratta tanto di distribuire le somme nell'ambito delle province, quanto di ripartirle fra provincia e provincia. Mettendo uno di fronte all'altro gli interessati diretti, aumenteremo le discussioni e i ritardi.

BUIZZA, *relatore*. In aggiunta a quanto detto dal senatore De Giovine, faccio rilevare che le ripartizioni saranno affidate dai Ministeri interessati agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura o ai Provveditorati dei lavori pubblici, essendo questi gli organi che rappresentano il decentramento dell'Amministrazione.

PIECHELE. Propongo il seguente comma aggiuntivo all'articolo 7:

« I fondi che verranno assegnati in forza della presente legge alle regione Trentino-Alto Adige, verranno gestiti per delega dal Presidente della Giunta regionale della predetta Regione ».

La ragione di tale emendamento sta nell'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nel cui terzo comma si legge: « Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia ed agli altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua Amministrazione. In tal caso l'onere della spesa per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato ».

L'opportunità che gli interventi esecutivi per il ripristino dei danni subiti dagli esistenti manufatti di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani della regione Trentino-Alto Adige e di quelli che hanno subito parecchi bacini o parti di essi in perimetri non ancora sistemati e che richiedono egualmente un urgente intervento, siano affidati agli organi esecutivi della Regione, è resa manifesta dal fatto che presso di questa è stato creato, fin dalla istituzione della Regione, un apposito servizio per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, articolato in due Uffici provinciali con sede nei due capoluoghi di provincia.

Questi due Uffici, retti da funzionari anziani specializzati in materia e dotati di personale ben preparato e sufficiente per numero, nonché della necessaria attrezzatura tecnica, ereditata in gran parte dal vecchio Ufficio sistemazione torrenti, offre dal lato tecnico la massima garanzia.

Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Trento e di Bolzano, cui, secondo la vigente organizzazione dei servizi forestali, spetta per legge la competenza tecnica e la responsabilità finanziaria nella esecuzione dei lavori di cui trattasi, mancano, quasi per intero, del personale specializzato nella materia, per cui dovrebbero servirsi di quello addetto ai due citati Uffici provinciali per le sistemazioni, senza poter esercitare su questi alcun legittimo controllo, nè impartire direttive sui criteri esecutivi delle opere.

Di fronte a queste argomentazioni, ritengo che il mio emendamento possa essere accettato. Si tratta in sostanza soltanto di una delega che rientra nella legislazione statutaria. Posso aggiungere del resto che nella nostra Regione vi è pieno accordo fra l'assessorato dei lavori pubblici e l'ufficio del Genio civile ed il Provveditorato alle opere pubbliche.

BUIZZA, *relatore*. Mi sembra che l'emendamento proposto dal senatore Piechele sia superfluo, perchè la sostanza di quanto egli richiede può ritenersi implicita nella dizione generica dell'articolo 7.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dato che con il presente provvedimento ci troviamo a dover collaborare con due Regioni a statuto speciale, cioè con il Trentino-Alto Adige e con la Sicilia, abbiamo ritenuto, con la clausola « sentiti preventivamente... i loro assessori dei lavori pubblici e dell'agricoltura », di inserire nel testo un obbligo per noi che non si sarebbe tenuti a rispettare normalmente. Quindi abbiamo già compiuto un passo innanzi, passo che, senza dubbio, avrà le sue ripercussioni, perchè certamente la nostra fatica sarà resa molto più dura dalla necessità di osservare dei criteri identici nella ripartizione dei fondi fra queste due Regioni a Statuto speciale e le altre provincie. Se a ciò noi dovessimo aggiungere la

norma secondo cui la ripartizione debba avvenire attraverso le Regioni stesse, io credo che verremmo a complicare ulteriormente le cose. Mi pare che, trattandosi di norme rivestenti un carattere di eccezionalità, sia opportuno che esse rimangano nell'ambito dell'Amministrazione statale.

Perciò, se la richiesta della regione Trentino-Alto Adige, di cui il senatore Piechele si è fatto portavoce, non ha valore di assoluta perentorietà, pregherei di non insistervi.

PIECHELE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e, di fronte alle sue spiegazioni e al fatto che della mia richiesta resta menzione negli atti, dichiaro di rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 7 di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'intero testo approvato, al quale il nostro relatore ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento. Tra l'altro, è stato necessario ripristinare — in relazione agli stanziamenti previsti nell'articolo 4 (già articolo 5) lettera b) — il secondo comma dell'articolo 2, nel quale si precisa in lire un miliardo la spesa per i danni alle aziende agricole:

Art. 1.

Le provvidenze disposte dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951, sono estese alle località della Lombardia, della provincia di Genova, della valle del torrente Trebbia, del Trentino-Alto Adige, della Sicilia, della provincia di Verona e della provincia di Rieti disastrose dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953.

È autorizzata all'uopo la spesa di lire 6 miliardi.

Art. 2.

Le provvidenze disposte a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni

e mareggiate dell'estate e autunno 1951 con gli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese alle località di cui all'articolo precedente disastrose dalle alluvioni dell'estate e dell'autunno 1953.

È autorizzata all'uopo la spesa di lire 1 miliardo.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge è fissato al 31 dicembre 1954.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ufficio del Genio civile e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventivamente notizia agli uffici rispettivamente indicati nel precedente comma e questi abbiano proceduto all'accertamento del danno.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi rispettivamente negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste:

a) in relazione all'articolo 1:

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1954-55;

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1955-56;

lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1956-57;

b) in relazione all'articolo 2:

lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1954-55.

Le somme non impiegate in un esercizio potranno essere impiegate negli esercizi successivi.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 sarà fatto fronte con un prelevamento dal fondo di riserva iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Alla ripartizione tra le province interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederanno, ciascuno per la propria competenza, il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con propri decreti, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le province delle Regioni a statuto speciale, i loro assessori dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

BOSIA. Dopo aver votato articolo per articolo, dichiaro di esprimere il mio voto favorevole a questo disegno di legge che apporta provvidenze a favore di determinate provincie e regioni colpite dal grave flagello delle alluvioni dell'autunno del 1953. Faccio questo per spirito di doverosa comprensione e di umana fratellanza. Tuttavia elevo le mie proteste perchè non è stata compresa nella redazione e

per conseguenza è stata esclusa dal diritto del riconoscimento del beneficio la provincia astigiana, pur essa seriamente sinistrata, con carattere di eccezione, dalle conseguenze degli eventi atmosferici dell'ottobre 1953.

PRESIDENTE. Debbo dire al collega Bosia che sono spiacente quanto lui che non sia stata compresa la sua provincia, ma debbo anche osservare che di questo fatto non si può incolpare la nostra Commissione perchè tutte le provincie che sono state prese in considerazione, ed anche altre che non si sono potute prendere in considerazione perchè i fatti segnalati non rientravano fra quelli per i quali è stata costituita questa Commissione, avevano fatto presente le loro necessità attraverso un disegno di legge. La sua provincia, onorevole Bosia, non ha presentato che dei voti e niente altro, voti che non davano la possibilità nè alla Commissione nè al relatore di introdurre nel disegno di legge delle provvidenze, specificando, naturalmente, l'ammontare dei fondi necessari. È certo però che non c'è stata malevolenza da parte di nessuno.

BOSIA. Anche i voti inizialmente espressi dalla provincia di Asti furono nel loro insieme ostacolati, per cui rimase esclusa ogni altra azione in prosieguo.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La seduta termina alle ore 16,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.